

8° approvano transazioni e risolvono reclami, provocano il rimborso di tasse e di diritti indebitamente percetti, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione e dalla direzione generale.

9° studiano ed espongono alla direzione generale le condizioni del commercio e della produzione in rapporto con le tariffe e le condizioni di trasporto e propongono provvedimenti per lo sviluppo del traffico, ed in genere ogni provvedimento inteso al miglioramento della circolazione dei treni e del servizio pubblico;

10° autorizzano corse speciali, a tariffa normale in occasione di fiere, feste, pellegrinaggi, congressi e simili;

11° provvedono alla esecuzione di quanto altro loro venga affidato dalla direzione generale.

#### Art. 13.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 57, il ministro dei lavori pubblici può, o d'ufficio o su ricorso, con decreto motivato, dichiarare l'illegittimità di ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione, che sia contrario alle leggi e ai regolamenti.

Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici può, inoltre, sospendere momentaneamente e quindi, con decreto motivato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, negare l'esecutorietà alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o ai provvedimenti della direzione generale.

Il ministro, prima di emanare anche il provvedimento di sospensione, se l'urgenza assoluta non glielo impedisca, e in ogni caso prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, deve sentire le osservazioni dell'amministrazione. Il decreto del ministro dovrà essere, senza ritardo, comunicato all'amministrazione.

#### Art. 14.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti i consiglieri di amministrazione e il direttore generale sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato, o ai terzi, verso i quali lo Stato debba rispondere, per il fatto di violazione di leggi o di decreti, o di negligenza grave, o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni.

Sono esenti da responsabilità quei componenti del Consiglio di amministrazione che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro moti-

vato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno.

Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a termini degli articoli 67 e 69 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'accertamento e la liquidazione delle responsabilità in cui fossero incorsi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Daneo.

DANEO, *relatore*. Anche qui la Commissione si è rassegnata al testo nuovo, come vi si è rassegnato il ministro, ma egli vedrà se non sia opportuno nel regolamento, almeno per una parte, quella della negligenza che è qualificata grave, di dire qualche cosa in proposito per togliere quel ginepraio di questioni che potrebbe ridurre l'articolo ad essere niente più che uno spaventa-passeri. Confido nell'acutezza e nel senno del ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Debbo dichiarare che il Senato ha introdotto questo emendamento proprio per trarre un'ulteriore conclusione dal pensiero della Commissione dei Diciotto, perchè questa Commissione, nella perspicua relazione dell'onorevole Daneo, ebbe a dichiarare che la responsabilità addossata ai membri del Consiglio di amministrazione poteva a taluno parere troppo grave ed impaurire gli spiriti timidi, distogliendoli dal far parte del Consiglio di amministrazione. Questa osservazione io ho trovato praticamente giustissima; e il Senato, pur dichiarando la negligenza fonte di responsabilità, ha voluto specificarla, per quanto cotesta specificazione possa essere possibile in tema di colpa; in altri termini non ha voluto lasciare al giudice di determinare i limiti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 14.

(È approvato).

(Sono approvati senza discussione i successivi articoli dal 15 al 45 inclusivi).

### CAPO III.

#### BILANCI E CONTROLLI.

#### Art. 15.

Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.